



05202-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GASTONE ANDREAZZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1955/2020
CLAUDIO CERRONI		UP - 11/12/2020
ALDO ACETO		R.G.N. 22973/2020
LUCA SEMERARO	- Relatore -	
UBALDA MACRI'		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;  
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI

Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso  
ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a (omissis) dal Tribunale di Paola il 15 settembre 2017 alla pena di 6 mesi di reclusione ed € 300 di multa, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, per il reato ex art. 349 comma 2 cod. pen. (in (omissis) in data anteriore e prossima al : (omissis) ).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 157 e 349 cod. pen. ed il vizio della motivazione quanto all'individuazione dell'epoca di commissione del reato di violazione dei sigilli, apposti in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del 28 dicembre 2010, con la data del sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria il 18 giugno 2013, tenuto conto della natura istantanea del reato ex art. 349 cod. pen. e dei principi della giurisprudenza sull'applicabilità dell'art. 531 comma 2 cod. proc. pen. nel caso di incertezza sull'epoca di commissione di tale reato.

Tale epoca avrebbe dovuto essere ricondotta ad un momento prossimo all'apposizione dei sigilli, al 7 gennaio 2011 data di esecuzione del sequestro preventivo; di conseguenza la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione.

2.1.1. La motivazione della sentenza sarebbe poi illogica nella parte in cui ha attribuito la prosecuzione delle opere al ricorrente solo perché era stato nominato custode del bene, senza valutare l'esistenza dell'ipotesi ex art. 350 cod. pen.

2.1.2. La motivazione sarebbe poi illogica anche quanto al rigetto dell'appello sulla accessibilità al fondo che risulterebbe dalle prove testimoniali e documentali e non sarebbe una mera affermazione della difesa. L'accessibilità al sito, al contrario da quanto ritenuto dalla corte territoriale, avrebbe rilevanza sulla effettiva disponibilità dell'area in sequestro preventivo.

2.1.3. La motivazione sarebbe viziata anche quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tenuto conto che si tratta di dolo generico e che va distinto dalla colpa ex art. 350 cod. pen.; mancherebbe in atti la prova del dolo: l'unico elemento a carico consisterebbe nella qualità di custode.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che sarebbe applicabile anche di ufficio in sede di legittimità anche se non dedotta nel



merito. Il fatto sarebbe consistito nell'inserimento di un tubo di scarico nella struttura già esistente.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; ne consegue che lo stato di flagranza per tale reato, può essere ritenuto sussistente dal giudice con riferimento, non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l'indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso (cfr. Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Du, Rv. 266139).

1.2. Nel caso in esame la Corte di appello ha correttamente fatto coincidere la consumazione del reato con l'accertamento della polizia giudiziaria perché all'atto del sopralluogo è risultato che il bene in sequestro era in uso, posto che la vasca era stata riempita di acqua ed era stato apposto un tubo di scarico per la fuoriuscita delle acque.

1.3. Il principio previsto dall'art. 531 comma 2 cod. proc. pen. invocato dal ricorrente trova applicazione solo quando vi è incertezza sul *tempus commissi delicti* e sull'inizio di decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 6, n. 5336 del 22/04/1993, Tartaglione, Rv. 194204); in tal caso il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato.

Nel caso in esame, con un accertamento in fatto immune da vizi logici e corretto in diritto, la Corte di appello ha escluso l'incertezza sulla determinazione del *tempus commissi delicti*.

1.4. Correttamente poi la Corte di appello ha rilevato che con l'appello non erano stati forniti elementi per una valutazione diversa: come ribadito anche da Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano Rv. 261153, in tema di prescrizione, grava sull'imputato che voglia giovarsi della prescrizione quale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti.

1.5. Il motivo è poi privo del requisito della specificità estrinseca quanto alla contestazione della motivazione relativa all'*an* della responsabilità ed al dolo.

La Corte di appello ha infatti ritenuto sussistente la dolosa violazione dei sigilli non in base alla sola qualità di custode del ricorrente, ma perché l'imputato è anche il proprietario del fondo su cui insistono le opere abusive ed era pertanto il solo soggetto concretamente interessato alla prosecuzione delle opere.



I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando risultino intrinsecamente indeterminati e quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così le Sezioni Unite nella motivazione della sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta o si confronta solo genericamente con la motivazione della sentenza impugnata.

1.6. Quanto poi all'accessibilità al fondo, il motivo è del tutto generico perché non sono state indicate specificamente le prove orali e documentali che sarebbero state travisate per omissione.

1.7. Va poi rilevato che la questione dell'applicabilità nel caso in esame dell'art. 350 cod. pen. non è stata dedotta con l'appello: il motivo è pertanto inammissibile ex art. 606 comma 3 e 609 cod. proc. pen.

2. È inammissibile il secondo motivo con il quale il ricorrente invoca in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., non richiesto in sede di appello.

2.1. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono state emesse dopo l'entrata in vigore, il 2 aprile 2015, dell'art. 131-*bis* cod. pen. Con l'atto di appello, come si indica anche nel ricorso, la difesa non ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

2.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, hanno affermato il principio per cui l'applicazione di ufficio dell'art. 131-*bis* cod. pen. è possibile solo quando la sentenza impugnata sia anteriore alla modifica legislativa: «... quando la sentenza impugnata sia anteriore alla novella, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza che si debba rinviare il processo nella sede di merito. Ove esistano le condizioni di

legge, l'epilogo decisivo è costituito, alla luce di quanto si è prima esposto ed alla stregua degli artt. 620, comma 1, lett. I), e 129 cod. proc. pen., da pronuncia di annullamento senza rinvio perché l'imputato non è punibile a causa della particolare tenuità del fatto».

2.3. Va dunque ribadito il principio per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-*bis* cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901; nello stesso senso Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 secondo cui in tal caso sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità).

Ne consegue che la questione doveva essere proposta in appello e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.


2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11/12/2020.

Il Consigliere estensore  
Luca Semeraro



Il Presidente  
Gastone Andreazza



5  
CANCELLIERE ESPERTO  
Cass. Pen. n. 11/2020

